Alla luce di verifiche e approfondimenti con i competenti uffici della Regione Toscana si informano le aziende interessate circa i seguenti aggiornamenti:

- **possibilità di rimodulazione del piano finanziario all'interno di una singola macrovoce**; al posto di tre macchinari è per esempio possibile acquistare un'unica macchina ritenuta maggiormente funzionale allo svolgimento dell'attività. Le spese rendicontate devono in ogni caso essere compatibili con quelle previste dal bando e, come previsto all' art. 9 del bando, devono corrispondere all'intero valore del danno ammesso sul quale è stato calcolato il contributo. La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporterà una rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale determinata al momento dell'ammissibilità a contributo.

- **possibilità di utilizzo del contributo riconosciuto su una singola macrovoce per sostenere spese relative ad una macrovoce diversa**. Anche in questo caso è possibile rimodulare il piano finanziario nel senso sopra descritto purchè le spese rendicontate siano in ogni caso compatibili con quelle previste dal bando e verificando (come previsto all' art. 9 del bando) che le spese rendicontate corrispondano all'intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo. La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporterà una redeterminazione del contributo per riportarlo ala percentuale determinata al momento dell'ammissibilità a contributo.

- nuove modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo. Alla luce dell'Ordinanza del Commissario Delegato del 23 dicembre 2013, n. 31, con cui si modifica l'art.8 del Bando l'erogazione può avvenire per stati di avanzamento oppure a saldo.

a. Rendicontazione per stati di avanzamento:
    - l'impresa raggiunto il primo 30% della spesa ammessa a finanziamento può presentare la rendicontazione a Sviluppo Toscana e ricevere il 75% dell'importo presentato;
    - l'impresa raggiunto il 60% della spesa ammessa a finanziamento può presentare la rendicontazione a Sviluppo Toscana e ricevere il 75% dell'importo presentato al netto del primo acconto;

b. Rendicontazione a saldo:
    l'impresa per ricevere il saldo, sia del restante 40%, se ha optato per l'erogazione degli stati di avanzamento, oppure del 100%, se decide di non avvalersi dei SAL, deve rendicontare l'intero valore del danno richiesto e ammesso sul quale è stato calcolato il contributo

La presentazione a rendicontazione di spese inferiori al valore del danno richiesto comporta una rideterminazione del contributo per riportarlo alla percentuale determinata al momento dell'ammissibilità a contributo. La presentazione a rendicontazione di spese superiori al valore del danno richiesto non comporta una maggiorazione del contributo.
Entro il termine del periodo dichiarato di stato di emergenza l'impresa è tenuta a presentare apposita richiesta di erogazione sul modulo disponibile sul sito di Sviluppo Toscana Spa accompagnato dalla rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono essere giustificate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto documentato con il relativo movimento finanziario (in duplice copia).
In caso di riacquisto in leasing, verrà ammesso in rendicontazione, il valore dei canoni sostenuti dal giorno successivo all'alluvione fino al termine previsto per la rendicontazione.
Non sono ammissibili spese sostenute mediante pagamenti in contanti
Alla rendicontazione deve essere allegata la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente; Sviluppo Toscana provvederà ad erogare il contributo entro 60 giorni dal completamento della documentazione prevista.

- **possibilità, per un'azienda che sul primo bando abbia avuto un contributo di 200.000 euro (limite del de minimis) a fronte di danni superiori a 267.000 euro, di rinunciare all'agevolazione del primo bando trasferendo l'intera richiesta di agevolazione sul secondo bando per non incorrere nelle limitazioni del "de minimis".**

L'azienda deve presentare formale dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni concesse dal primo bando, consapevole che la valutazione della domanda a valere sul secondo bando dovrà tenere conto della disponibilità finanziaria (5.000.000 di euro) e dei diversi criteri per la determinazione del danno (art. 5 del bando)